

derio della Commissione), la Commissione poi ha dal suo canto il torto di non volerlo esaminare. Per queste considerazioni io lo ritiro.

PRESIDENTE. Sull'articolo 40 il deputato Bortolucci, propone che dopo l'alinea primo, si aggiungano le seguenti parole: « intendendosi sotto nome di armi tanto le armi proprie quanto quelle improprie a senso delle leggi penali del regno. »

L'onorevole proponente ha la parola.

BORTOLUCCI. Il mio emendamento all'articolo 40, numero 1 consiste nell'aggiungere queste parole: « intendendosi sotto nome d'armi tanto le armi proprie quanto le improprie a senso delle leggi penali del regno. » Quest'aggiunta è diretta allo scopo di spiegare e chiarire la dizione a mano armata. Nella scienza e nelle nostre leggi penali noi abbiamo due sorta d'armi, le proprie, cioè quelle destinate per loro natura ad offendere e recare pregiudizio, le improprie, quelle cioè che sebbene non destinate per loro natura ad offesa altrui, pure possono diventare tali quando siano usate per offendere o commettere reati. Le nostre leggi penali quando hanno parlato di mano armata hanno sempre inteso l'una e l'altra specie d'armi quando servono al delitto. Credo adunque necessario che si aggiungano quelle parole appunto per dare alla mano armata il suo vero senso giuridico, non potendosi distinguere, a mio avviso, tra quel contrabbandiere il quale si presenta alla pubblica forza con un coltello, un fucile, od una pistola, e l'altro che impugna un nodoso bastone, od una mazza, o altro istrumento qualunque atto non solo ad incutere timore, ma eziandio a ferire o a recare danno, tale dovendosi presumere la intenzione di colui che lo deferisce nell'atto che consuma il reato e cerca di respingere o resistere alla pubblica forza.

PRESIDENTE. Prima di sentire qual'è l'opinione del signor ministro e della Commissione su quest'aggiunta proposta dall'onorevole Bortolucci debbo, tornando un momento sull'articolo 39, annunziare alla Camera che l'onorevole De Filippo ha proposto una modificazione di mera forma che sembra concordata dalla Commissione, che cioè nel terzo paragrafo là dove è detto: « o fosse convinto di tre di questi reati » si dica: « o una sola volta per tre di questi reati. »

Dimodochè il terzo paragrafo dell'articolo 39 sarebbe così formulato:

« Si reputerà come dato abitualmente al contrabbandiere l'individuo che fosse stato condannato tre volte per contrabbando, od una sola volta per tre di questi reati ».

Questa è una modificazione di forma stata accettata dalla Commissione, che s'intenderà ammessa se non vi sono opposizioni.

CARBONI. In questa nuova redazione dell'articolo 39, redazione che veggio accettata dalla Commissione, a me pare che essa escluda affatto il concetto dell'arti-

colo, perchè la nuova redazione direbbe: « i condannati per tre volte o condannati una sola volta per tre fatti. » Rimarrebbe sempre il caso di tre reati commessi sotto processo e si procedesse per il quarto; rimarrebbe sempre scoperto il fatto di tre reati precedenti a quelli per cui l'imputato è portato al dibattimento.

Nel senso della Commissione sarebbe contrabbandiere uno che è semplicemente convinto di tre reati senza esserci condanna, ora colla nuova redazione non ci sarebbe questo caso. (*Rumori*) Pregherei l'onorevole presidente a dare nuovamente lettura di questa redazione.

PRESIDENTE. Il terzo paragrafo dell'articolo 39, come sarebbe stato concordato tra la Commissione e l'onorevole De Filippo, sarebbe così formulato:

« Si reputerà come dato abitualmente al contrabbandiere l'individuo che fosse stato condannato tre volte per contrabbando od una sola volta per tre di questi reati. »

CARBONI. È convinto di tre reati senza essere tuttavia condannato?

Ecco il caso che non sarebbe incluso in questo nuovo emendamento.

RATTAZZI. Secondo l'idea della Commissione allora si doveva considerare uno convinto di avere commessi questi reati, quando si conseguiva la prova che questi reati si fossero commessi.

Ora l'emendamento dell'onorevole De Filippo meglio spiega quest'idea, perchè dichiara, che vi debba essere una condanna, da cui risulti che effettivamente questi tre reati furono commessi. Questo è il motivo, per cui la Commissione ha accettato l'emendamento.

CARBONI. Domando la parola per chiedere uno schiarimento all'onorevole Rattazzi.

Nel concetto della Commissione e stando alla redazione come era nell'articolo 39, se uno fosse stato chiamato in giudizio per quattro reati, sarebbe stato ritenuto per contrabbandiere? Se stiamo alla redazione del secondo comma, certamente sì. Ora questo caso sarebbe escluso dall'emendamento De Filippo.

DE FILIPPO. Io mi sono indotto a fare quella mia proposta nel senso di chiarire il pensiero della Commissione formulato nel paragrafo terzo dell'articolo in discussione. Trattasi di far dichiarare contrabbandiere l'individuo che si trovi in una delle due ipotesi: o che egli sia stato condannato successivamente con tre diverse sentenze per un reato di contrabbando, oppure che sia stato condannato con una sola sentenza per tre reati simiglianti. A me è paruto che questo e non altro dovesse essere il concetto della Commissione; epperò non posso essere dell'avviso dell'onorevole preopinante, il quale vorrebbe che solo perchè un individuo sia tradotto in giudizio incalzato dall'accusa di tre o quattro reati di contrabbando, e senza che fosse intervenuta alcuna sentenza, basti la semplice istanza giudiziaria